

# Statuti

## 1. In generale

### Art. 1 Nome e scopo

La Società svizzera di ricerca in educazione SSRE/Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung SGBF/Société Suisse pour la recherche en éducation SSRE<sup>1</sup> (di seguito Società) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero.

Al fine di promuovere la ricerca in educazione in Svizzera, la Società persegue in particolare i seguenti obiettivi<sup>5</sup>:

- promuovere la collaborazione tra la ricerca, la pratica, l'amministrazione e la politica in materia di educazione;
- riunire i ricercatori\* in educazione che operano in Svizzera;
- promuovere la collaborazione tra di loro, in particolare attraverso i gruppi di lavoro;
- mettere a loro disposizione i mezzi per la comunicazione scientifica;
- mettere a disposizione dei soci informazioni su eventi scientifici a livello nazionale e internazionale, sulla politica in materia di ricerca, sulle possibilità di finanziamento della ricerca e sulle offerte di lavoro nel campo della ricerca in educazione;
- contribuire alla promozione dei ricercatori emergenti;
- impegnarsi affinché l'evoluzione della ricerca in educazione sia monitorata continuamente;
- tutelare gli interessi della ricerca in educazione nei confronti delle istanze della politica scientifica e del finanziamento della scienza, mantenere i contatti con esse attraverso la partecipazione a organi decisionali e informare regolarmente i soci sulle decisioni prese.

### Art. 2 Sede

La sede della Società si trova presso la sede della segreteria<sup>6</sup>.

## 2. Soci

### Art. 3 Soci

L'affiliazione è aperta:

- alle persone fisiche quali soci individuali,
- alle persone giuridiche quali soci collettivi e
- ai soci onorari designati dall'assemblea generale,

che operano nella ricerca in educazione o svolgono altre funzioni nel campo dell'educazione in stretta collaborazione con la ricerca in educazione.

### Art. 4 Quote sociali e responsabilità

1. Le quote sociali annuali dei soci individuali e collettivi sono fissate dall'assemblea generale. I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di pagare la quota sociale.
2. La responsabilità dei soci si limita al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'assemblea generale secondo il capoverso 1.

### Art. 5 Ammissione

1. Le domande di ammissione vanno indirizzate al comitato<sup>5</sup>. L'affiliazione inizia con la decisione del comitato.
2. Se il comitato rifiuta l'ammissione, può essere presentato ricorso alla successiva assemblea generale; in tal caso l'affiliazione inizia al momento della decisione dell'assemblea generale.

---

\* I termini di genere maschile nei presenti statuti si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

3. Per l'anno sociale nel quale inizia l'affiliazione è dovuta l'intera quota sociale.

#### **Art. 6 Fine dell'affiliazione**

1. Il comitato può escludere, con una maggioranza di due terzi, i soci che violano gli interessi della Società indicando i motivi. Contro tali decisioni del comitato può essere presentato ricorso alla successiva assemblea generale. In questi casi, l'affiliazione prosegue fino alla decisione dell'assemblea generale.
2. Il comitato può, previo sollecito, stralciare dall'elenco dei soci coloro che non hanno adempiuto gli obblighi finanziari per almeno un anno<sup>2</sup>.
3. È possibile dare le dimissioni dalla Società mediante comunicazione scritta per la data della successiva assemblea generale.
4. Per l'anno sociale nel quale termina l'affiliazione è dovuta l'intera quota sociale.

### **3. Organizzazione**

#### **Art. 7 Organi**

Gli organi della Società sono:

- l'assemblea generale,
- il comitato,
- l'ufficio di controllo e
- i gruppi di lavoro<sup>5</sup>.

#### **3A Assemblea generale**

#### **Art. 8 Composizione e diritto di voto**

1. L'assemblea generale è l'organo superiore della Società ed è composta da tutti i soci (individuali, collettivi e onorari).
2. All'assemblea generale, ogni socio dispone di un voto.
3. Se lo richiede un socio, le votazioni all'assemblea generale si tengono in modo segreto.

#### **Art. 9 Convocazione e svolgimento**

1. Annualmente si tiene un'assemblea generale ordinaria; se il comitato lo ritiene necessario o se lo richiede un quinto dei soci, si tengono Assemblee generali straordinarie.
2. La convocazione all'assemblea generale deve essere inviata con almeno tre settimane di preavviso. Le assemblee generali convocate regolarmente sono sempre in grado di deliberare validamente.
3. A meno che la legge o gli statuti non dispongano altrimenti, le decisioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza semplice dei soci presenti.

#### **Art. 10 Compiti**

1. L'assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:
  - approvazione del rapporto annuale, del consuntivo, del preventivo e del rapporto dei revisori,
  - elezione del presidente e del vicepresidente<sup>5/8</sup>,
  - elezione dei rimanenti membri del comitato e dell'ufficio di controllo,
  - fissazione delle quote sociali di cui all'articolo 4,
  - modifica degli statuti,
  - scioglimento della Società con l'approvazione di almeno due terzi dei soci presenti,
  - nomina di soci onorari,
  - decisione sull'adesione ad altre associazioni scientifiche,
  - decisione sulle proposte del comitato o di singoli soci,
  - conferma della nomina dei capiredattori della Rivista svizzera di scienze dell'educazione<sup>9</sup>,
  - decisione sull'orientamento strategico della Rivista svizzera di scienze dell'educazione<sup>9</sup>.

2. L'assemblea generale può decidere in merito a punti non iscritti all'ordine del giorno solo con il consenso di almeno tre quarti dei soci presenti.

### **3B Comitato**

#### **Art. 11 Composizione**

1. Il comitato è composto da almeno sette e al massimo 13 soci<sup>5</sup>, eletti annualmente dall'assemblea generale.
2. Il mandato dei soci del comitato è limitato a nove anni<sup>5</sup>.
3. La redazione della rivista ha diritto a un rappresentante in comitato, non soggetto alla limitazione del mandato di cui al capoverso 2.

#### **Art. 12 Costituzione**

1. Il presidente della Società presiede anche il comitato. È eletto per un anno ed è rieleggibile due volte<sup>5</sup>.
2. Il vicepresidente è eletto per un anno e, in linea di principio, è il successore del presidente<sup>8</sup>.
3. Il comitato elegge il cassiere<sup>8</sup> al suo interno e gestisce una segreteria<sup>5</sup>.

#### **Art. 13 Compiti e modalità di lavoro**

1. Il comitato gestisce gli affari correnti della Società che non sono di competenza di un altro organo e prepara l'assemblea generale. Al tempo stesso rappresenta la Società verso l'esterno.
2. Il comitato è autorizzato ad affidare compiti particolari a singoli soci della Società e a istituire sottocomitati per trattare determinati oggetti.
3. Il comitato sottopone all'assemblea generale una proposta equilibrata relativa alla propria composizione<sup>5</sup>.
4. Il presidente e il comitato possono istituire un ufficio, composto da tre-quattro soci, che comprenda almeno il presidente, il vicepresidente e il cassiere<sup>5</sup>.
5. Il comitato nomina, su proposta della redazione della Rivista svizzera di scienze dell'educazione:
  - a) i capiredattori,
  - b) i membri della redazione e
  - c) i membri del consiglio scientifico<sup>9</sup>.

#### **Art. 14 Firma**

Hanno diritto di firma giuridicamente vincolante il presidente, il vicepresidente, il segretario<sup>1</sup> e il cassiere<sup>8</sup>.

### **3C Ufficio di controllo**

#### **Art. 15 Composizione e compiti**

1. L'assemblea generale elegge un ufficio di controllo, composto da due revisori e un supplente. Si applicano le stesse disposizioni sulla rieleggibilità come per il comitato, il mandato dei revisori non è tuttavia soggetto ad alcuna limitazione<sup>8</sup>.
2. L'assemblea generale può rinunciare all'elezione di un ufficio di controllo secondo il capoverso 1 e designare, quale ufficio di controllo, un ufficio fiduciario.
3. L'ufficio di controllo verifica annualmente il consuntivo e presenta al comitato un rapporto scritto e una proposta all'attenzione dell'assemblea generale.

### **3D Gruppi di lavoro<sup>5</sup>**

#### **Art. 16**

1. La Società riconosce gruppi di lavoro che operano nel campo della ricerca in educazione.

2. Il comitato riconosce i gruppi di lavoro previa presentazione di un piano di lavoro e designazione di uno o più responsabili, che siano soci individuali della Società. Se un gruppo di lavoro resta inattivo per due anni, il comitato può, dopo averne discusso con il gruppo stesso, valutare se sia opportuno mantenere il gruppo.<sup>7</sup>
3. Qualsiasi raggruppamento (gruppo informale, associazione, società) può chiedere di essere riconosciuto come gruppo di lavoro della SSRE. Con il riconoscimento acquista il diritto di essere menzionato nelle pubblicazioni e sulle pagine Internet della Società<sup>9</sup>. I gruppi di lavoro possono inoltre presentare, attraverso la Società, domande di sostegno finanziario alle loro attività.
4. Ogni gruppo di lavoro elabora un rapporto annuale sulle proprie attività durante l'anno precedente, pubblicato nel rapporto annuale e<sup>7</sup> nella Newsletter della Società<sup>7</sup>.

#### **4. Mezzi**

##### **Art. 17 Mezzi finanziari**

1. La Società dispone dei seguenti mezzi finanziari:
  - le quote sociali,
  - i contributi della mano pubblica e
  - altre liberalità.
2. Il cassiere<sup>8</sup> è responsabile, assieme al comitato, dell'impiego dei mezzi della Società e provvede a investire adeguatamente un eventuale patrimonio.

#### **5. Disposizioni finali**

##### **Art. 18 Scioglimento**

Un eventuale patrimonio disponibile al momento dello scioglimento è ceduto a un'altra organizzazione che persegue uno scopo analogo mediante decisione della maggioranza dei soci votanti.

##### **Art. 19 Revisione degli statuti**

L'assemblea generale può decidere una revisione degli statuti con l'approvazione di almeno due terzi dei soci presenti.

##### **Art. 20 Entrata in vigore degli statuti**

Gli statuti entrano in vigore il 28 giugno 1975.

Per l'assemblea costitutiva:

Il presidente: Prof. M. L. Goldschmid

Il vicepresidente: Dr. U. P. Lattmann

Il cassiere: Dr. L. Hürsch

#### **Osservazioni:**

- (1) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 1976, Zurigo
- (2) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 1978, Lucerna
- (3) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 1983, Lucerna
- (4) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 1986, Bellinzona
- (5) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 2001, Aarau
- (6) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 2002, Losanna
- (7) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 2010, Ginevra
- (8) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 2011, Basilea
- (9) Modifica degli statuti in occasione dell'assemblea generale 2012, Berna